



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46 del 27/11/2017

Oggetto: **Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza n. 4610/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. stralcio di Rutigliano nella causa c/Pace Angelo + 1.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **27** del mese di **novembre**, alle ore 17,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 16959 del 20/11/2017 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		X
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere		X
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere		X
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere		X
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere		X
				11	6

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 4610/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano nella causa c/Pace Angelo + 1”. Questo undicesimo e ultimo punto all'Ordine del giorno ha ottenuto i pareri di regolarità Tecnica e Contabile e è come già avvenuto nel precedente punto l'esposizione è a cura dell'Assessore al ramo Giovanni Sansonetti. Prego.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Presidente anche in questo caso do lettura sommaria della relazione dell'organo di revisione.

“Vista la proposta di deliberazione in oggetto predisposto dal I Settore, premesso che con deliberazione di giunta comunale numero 172 del 16/10/2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dai signori Pace e Notarnicola, difesi dall'Avvocato Sabatelli e con determinazione n.119/2007 del Settore AA.GG./ufficio contenzioso veniva stabilito di affidare all'Avvocato Lacatena con sede in Castellana l'incarico di patrocinio dell'Ente; che con sentenza n. 4710/2016 del Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano ha parzialmente accolto le domande formulate dagli attori condannando il comune al pagamento della somma di euro 17.624,45 in favore del signor Pace Angelo e della somma di euro 2.620,00 in favore del signor Notarnicola Francesco, dividendo a metà le spese della consulenza tecnica d ufficio delle spese divide di controparte; dato atto che l'Ente ha deciso di non proporre appello alla sentenza; visto i due atti di precetto notificati dall'avvocato di controparte e quindi il precetto per un totale di 21917; che l'atto di precetto notificato in data successiva 23/6/2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente il 29 giugno 2017 dall'Avvocato Sabatelli per un totale complessivo di 3.895,66 oltre interessi legali, quindi che si unisce a quello precedente di 21.917,24; e quindi si dà atto che l'importo del debito fuori bilancio da riconoscere risulta pari a complessivi euro 25.915,81; dato atto che vi è la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio e dal relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 194 del TUEL; verificato lo stanziamento di spesa iscritto al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, e che il debito è pari a 25.915,81 è finanziato con risorse proprie del bilancio alla missione 1 programma due titolo 1 macroaggregato 10 del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 anno 2017 - rispettivamente su due capitoli differenti - visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile del Servizio Affari Generali in data 2 ottobre 2017; il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Servizio Finanziario in data 7 novembre 2017; l'articolo 239 primo comma lettera b) n.6 del TUEL; il regolamento di contabilità; dato atto che secondo i postulati dei principi contabili dell'Osservatore per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali nel testo approvato il 18/11/2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti sezione di controllo della regione Toscana n. 132/2010 nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato di provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturata all'esterno di esso; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune. L'organo di revisione per quanto riportato nella presente relazione, nel rispetto dei citati postulati dei principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, esprime parere favorevole al riconoscimento del finanziamento del debito fuori bilancio, come sopra specificato, per l'ammontare complessivo di 25.915,81 al fine di evitare ulteriori

aggravi di spese e danno patrimoniale all'Ente, che potrebbero derivare dal mancato riconoscimento da parte del Consiglio Comunale. L'organo di revisione ha tuttavia accertato che si sono resi necessari ben due atti di precetto nei confronti dell'Ente, affinché lo stesso ottemperasse a quanto statuito nella sentenza 4610/2016, almeno per quanto riguarda la parte economica. La maggior spesa a carico dell'Ente, a seguito della emissione di tali atti, ammonta a complessivi 526,98 oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo cui sono da aggiungersi gli ulteriori interessi sulla sorte capitale, dovuta a titolo di risarcimento danni da corrispondersi ai signori Notarnicola e Pace. Per tali motivi si invita la Giunta comunale, affinché siano compiutamente eseguite le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le seguenti azioni di rivalsa. L'organo di revisione, inoltre, chiede di conoscere, anche attraverso il supporto di adeguate documentazione, se e quando l'Ente ha ottemperato all'ordinanza del Giudice che con sentenza 4610/2016: "Condanna il Comune di Castellana Grotte alla rimozione delle cause che hanno provocato gli allagamenti rimuovendo la rampa realizzata così come indicato dal CTU nella relazione depositata in cancelleria il 3/5/2013". Il collegio, infine, invita l'Ente ai sensi dell'articolo 227 del TUEL a trasmettere la delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti unitamente alla presente relazione. Castellana Grotte, 9 novembre 2017". Anche qui, data lettura sommaria, il parere è all'interno, come la delibera.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore Sansonetti. Chiediamo il parere della commissione, quindi sempre il Presidente, il Consigliere Domenico Quaranta.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA

Favorevole anche in questo parere.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Parere favorevole. Chiediamo anche se ci sono interventi per quanto riguarda il dichiarazione di voto o discussione, è iscritto a parlare il Consigliere Longobardi, ne ha facoltà.

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Grazie Presidente. Volevo ricordare ai colleghi Consiglieri Comunali che noi stiamo votando dei debiti fuori bilancio che provengono da Amministrazioni precedenti, perché è giusto per una nuova Amministrazione come la nostra, voglio dire, fare un punto della situazione. Mi dispiace non vedere i componenti della minoranza, sicuramente avevano le loro motivazioni per non essere presenti, dal punto di vista personale, lavorativo, ecc... però è chiaro che speriamo che non diventi un modus operandi questo perché un debito fuori bilancio proviene anche da Amministrazioni precedenti ed è giusto che venga coinvolta tutta l'Assise comunale. Mi auguro soprattutto che questa Amministrazione sia capace a fare, meno, debiti fuori bilancio possibile perché è quello il metodo di valutazione di una buona Amministrazione. Provengono da quella precedente, quindi i cinque anni precedenti. Diciamo che il nostro augurio deve essere che questa Amministrazione riesca a contenere il più possibile i debiti fuori bilancio. Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Longobardi. Se non ci sono altri interventi richiesti possiamo porre in votazione l'undicesimo punto all'ordine del giorno che riepilogo: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c. 1 lettera a) del D. Lgs.

n. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 4610/ 2016 pronunciata dal Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano nella causa c/Pace Angelo + 1”

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	11
Voti favorevoli	11

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

11 voti favorevoli su 11 presenti. Approvato all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità poiché ciò consente di evitare ulteriori esborsi da parte dell'Ente.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	11
Voti favorevoli	11

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

11 voti favorevoli su 11. All'unanimità anche questa approvazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Giovanni Sansonetti;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I – Ufficio Contenzioso, inserita agli atti così come riportata:

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 16.10.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dai Signori Pace Angelo e Notarnicola Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv. Illa Sabbatelli, con atto di citazione innanzi il Tribunale di Bari – sez. distaccata di Putignano, per sentir accolte tutte le conclusioni specificate nell'atto notificato;

che con determinazione n. 119 del 29.10.2007 del Settore AA.GG./Ufficio Contenzioso veniva stabilito di affidare all'Avv. Michele Lacatena, con studio in Castellana Grotte, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nel predetto giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano, contro il Comune di Castellana Grotte, dai Signori Pace e Notarnicola;

PRESO ATTO che con Sentenza n. 4610/2016 il Tribunale di Bari – sez. stralcio di Rutigliano, ha parzialmente accolto le domande formulate dagli attori, condannando il comune al pagamento della somma di € 17.624,45 in favore del sig. Pace Angelo e della somma di € 2.620,00 in favore del Sig. Notarnicola Francesco, dividendo a metà le spese della consulenza tecnica di ufficio e delle spese di lite di controparte;

DATO ATTO, che così come evidenziato nel parere richiesto al legale dell'Ente dall'Ufficio Contenzioso e per i motivi in esso contenuti, si è deciso di non proporre appello avverso la predetta sentenza;

VISTI:

- l'atto di Precetto notificato al Comune di Castellana Grotte in data 23/06/2017 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/06/2017 al n. di prot. 9889 dall'avv.to Illa Sabatelli, con Studio in Castellana Grotte per un totale complessivo di 21.917,24 oltre interessi legali sino al soddisfo nonché spese di notificazione;

- l'atto di precetto notificato al Comune di Castellana Grotte in data 23/06/2017 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/06/2017 al n. di prot. 9888 dall'avv.to Illa Sabatelli, con Studio in Castellana Grotte, per un totale complessivo di € 3.895,66 oltre interessi legali sino al soddisfo nonché spese di notificazione;

VISTO l'art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non consente al creditore di procedere per il recupero crediti nei confronti della P.A. prima dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

VISTO l'art. 194, comma 1 lett. a), D.L.vo 18.8.2000 n. 267 ai sensi del quale con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

VISTO l'art. 193, comma 3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

DATO ATTO che, secondo i postulati dei principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nel testo approvato il 18.11.2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti sez. di Controllo della Regione Toscana n. 132/2010:

1. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

2. Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune.

RITENUTO, CONSEGUENTEMENTE, di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi **€ 25.915,81**;

VISTO il principio contabile n. 2 per gli Enti Locali – gestione nel sistema del Bilancio – approvato nel 2009 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il quale prevede al punto n. 105: *“ E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.”*.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del I Settore, come in calce riportato;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del IV Settore, come in calce riportato;

VISTO il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole espresso in data 09/11/2017 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 10/11/2017 al n. 16431 dall'organo di Revisione Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 07/11/2017;

VISTO l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

per le motivazione espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dalla sentenza n. 4610/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari – sez. stralcio di Rutigliano nella causa contro Pace Angelo e Notarnicola Francesco;
- 2) **DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio a mente dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 4610/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari – sez. stralcio di Rutigliano, che ha parzialmente accolto le domande formulate dagli attori pari all'importo complessivo di **€25.915,81**;
- 3) **DI DARE ATTO** che il debito pari ad € 25.915,81 è finanziato con risorse proprie del bilancio, alla Miss.1, Prog.2, Tit.1, Macroaggr.10 del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, anno 2017 (€ 15.915,81 al cap. 145.01 ed € 10.000,00 al cap. 143.03);
- 4) **DI DARE ATTO** che così come evidenziato nel parere richiesto al legale dell'Ente dall'Ufficio Contenzioso e per i motivi in esso contenuti si è deciso di non proporre appello avverso la predetta sentenza;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** che la documentazione giustificativa riferita al procedimento è disponibile presso l'Ufficio Competente – I Settore;
- 6) **DI DARE ATTO, altresì**, che il provvedimento di liquidazione della somma in argomento rientra nella competenza del Responsabile del I Settore;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa”; in proposito la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23 della L. n.289/2002 a cura del Settore di competenza;
- 9) **DI DARE ATTO**, visto l'ammontare delle somme da liquidare e l'esistenza di un accantonamento all'uopo destinato, che risultano preservati gli equilibri di bilancio;
- 10) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

u.s./g.c.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 02/10/2017

Il Responsabile del Settore I
f.to Dott. ssa Giovanna AMODIO

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Castellana Grotte, 07/11/2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1887

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2017 al 06/01/2018.

Castellana Grotte, 22/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/11/2017** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 22/12/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo